





**DELIBERAZIONE**  
**DEL**  
**DIRETTORE GENERALE**

.....

**Oggetto:** “*Centro Medicina Psicosomatica Cooperativa Sociale*”, Castellammare di Stabia; Presa d’Atto ORDINANZA TAR Campania, Sezione 1<sup>^</sup>-Napoli, N. 355/2012 e determinazioni conseguenti.

Alla stregua della istruttoria compiuta dal Direttore del Distretto Sanitario n. 53 di Castellammare di Stabia e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, a mezzo di sottoscrizione della presente;

**PREMESSO che** sul territorio di questa ASL Napoli 3 Sud - Distretto Sanitario N° 53 di Castellammare di Stabia ha sede operativa, alla Via Napoli 260, il “*Centro Medicina Psicosomatica Cooperativa Sociale*”, codice struttura 150.005 ed Iscrizione Albo A109021, con sede Legale in Napoli, Piazzetta Matilde Serao 19, in regime di temporaneo accreditamento con il Servizio Sanitario Regionale;

**Che** questa stessa ASL prendeva atto della nota della Prefettura – U.T.G. di Napoli, Prot. n. I/34269/Area 1/Ter/O.S.P. del 22.12.2011, acquisita in data 10.01.2012 al n. 0001489, con la quale veniva trasmessa “*ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. n. 252/98, per i consequenziali provvedimenti, l’informativa interdittiva disposta nei confronti della soc. Centro Medicina Psicosomatica Cooperativa Sociale con sede in Napoli, Piazzetta Matilde Serao 19*” e, per l’effetto, a norma dell’art. 9 - Clausola n. 4 del Contratto medesimo e dell’art. 2, comma c), del *Protocollo di Legalità in Materia di Appalti*, deliberato con Atto del Commissario Straordinario Aziendale n. 000676 del 02.12.2009, si procedeva alla risoluzione immediata ed automatica del Contratto sottoscritto in data 03.01.2012 con il predetto “Centro” con la Deliberazione n. 27/2012, il cui contenuto si intende integralmente richiamato e riportato con il presente atto;

**Che** la predetta Deliberazione Aziendale n. 27 del 17.01.2012 veniva trasmessa alla Regione Campania – Assessorato alla Sanità, Settore Rapporti con le AA.SS.LL.- per ogni valutazione di merito e di competenza per eventuali conseguenti provvedimenti in ordine al Temporaneo Accreditamento del “Centro” in questione, tenuto conto dell’inficiarsi del rapporto in essere per l’intervenuta *informativa interdittiva*, e, per l’effetto, con la stessa Deliberazione si procedeva a sospendere il rapporto di temporaneo accreditamento con il “*Centro Medicina Psicosomatica Cooperativa Sociale*”, con sede operativa in Via Napoli 260 di Castellammare di Stabia, per giorni sessanta dalla notifica del predetto Atto, nelle more delle predette determinazioni regionali;

**RILEVATO che** il predetto “*Centro Medicina Psicosomatica Cooperativa Sociale*”, proponeva ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Napoli per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, dell’interdittiva della Prefettura di Napoli Prot. n. I/34269/Area 1/Ter/O.S.P. del 22.12.2011, recante informativa antimafia nei confronti del ricorrente; della Deliberazione n. 27 del 17.01.2012 del D. G. dell’ASL Napoli 3 Sud; del Decreto n. 10 del 18.01.2012 del Dirigente del Settore Assistenza Sociale della Regione Campania e di ogni altro atto connesso e conseguente;

**CONSIDERATO** che l'adito T.A.R. Campania, *Sezione Prima - sede di Napoli*, sul predetto ricorso REG. RIC. N° 658/2012, proposto dal "Centro" in oggetto, ha pronunciato l'ORDINANZA N. 355/2012, depositata l'08.03.2012 e in copia allegata, con la quale ha respinto l'istanza cautelare e fissato per la trattazione di merito del ricorso stesso l'udienza pubblica del 23 maggio 2012;

**Che** la Regione Campania – Assessorato alla Sanità, Settore Rapporti con le AA.SS.LL.- compulsata direttamente in merito, come in Deliberazione n. 27/2012, per ogni valutazione di competenza e per eventuali conseguenti provvedimenti in ordine al Temporaneo Accreditamento del "Centro" in questione, allo stato non risulta ancora aver determinato in merito;

#### **SI PROPONE**

**Di Prendere Atto** della pronuncia dell'adito T.A.R. Campania, *Sezione Prima - sede di Napoli*, sul ricorso N° 658/2012 proposto dal "Centro" in oggetto, con l'ORDINANZA N. 355/2012, depositata l'08.03.2012, in copia allegata, con la quale il predetto Tribunale ha respinto l'istanza cautelare e fissato per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 23 maggio 2012 e, per l'effetto, la sospensione del rapporto di temporaneo accreditamento del "Centro" in oggetto - sede Legale in Napoli P. M. Serao 19 e sede operativa in C/mmare di Stabia, Via Napoli 260 - con questa ASL Napoli 3 sud, per giorni sessanta dal termine di sospensione intervenuto con la precedente Delibera n. 27/2012, nelle more delle determinazioni regionali;

**Di trasmettere** alla Regione Campania, Assessorato alla Sanità - Settore Rapporti con le AA.SS.LL., la presente deliberazione aziendale per ogni valutazione di competenza e conseguenti determinazioni;

Il Direttore Distretto 53

*Dr. F. Primitivo*

#### **IL DIRETTORE GENERALE**

Preso Atto dell'istruttoria compiuta dal Distretto Sanitario n. 53 di Castellammare di Stabia nonché della dichiarazione di legittimità resa dal Direttore proponente con la sottoscrizione della proposta che precede, nelle more della nomina del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo,

#### **DELIBERA**

**DI PRENDERE ATTO** della pronuncia dell'adito T.A.R. Campania, *Sezione Prima - sede di Napoli*, sul ricorso N° 658/2012 proposto dal "Centro" in oggetto, con l'ORDINANZA N. 355/2012, depositata l'08.03.2012, in copia allegata quale parte integrante e sostanziale, con la quale il predetto T.A.R. ha respinto l'istanza cautelare e fissato per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 23 maggio 2012 e, per l'effetto, prorogare la sospensione del rapporto di temporaneo accreditamento del "Centro" in oggetto - sede Legale in Napoli, P. M. Serao 19, e sede operativa in C/mmare di Stabia, Via Napoli 260 - con questa ASL Napoli 3 sud, per ulteriori giorni sessanta, intercorrenti dal termine del periodo di sospensione di cui alla precedente Deliberazione Aziendale n. 27/2012, nelle more delle determinazioni regionali;

**Di trasmettere** alla Regione Campania, Assessorato alla Sanità - Settore Rapporti con le AA.SS.LL., la presente deliberazione aziendale per ogni valutazione di competenza e conseguenti provvedimenti in ordine al Temporaneo Accreditamento del "Centro" in questione, tenuto conto dell'inficiarsi del rapporto in essere;

**Di trasmettere** copia della presente, che si rende immediatamente esecutiva, al Servizio Affari Legali, al Legale Rappresentante della società in oggetto, al Direttore del Servizio G.E.F., al Direttore del Dipartimento di Riabilitazione, al Servizio Controllo di Gestione, al Sindaco del Comune di Castellammare di Stabia, alla Prefettura – U.T.G. di Napoli, ai Sub Commissari Governativi "Per il Piano di Rientro Sanitario" ed al Settore Rapporti con le AA.SS.LL. della Regione Campania.

Il Distretto Sanitario 53 proponente sarà responsabile della trasmissione della presente deliberazione curandone i conseguenziali adempimenti.

**IL DIRETTORE GENERALE**

*Dott. Maurizio D'Amora*

N. 00355/2012 REG.PROV.CAU.

N. 00658/2012 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 658 del 2012, proposto da:

Cooperativa Sociale Centro Medicina Psicosomatica, rappresentato e difeso dagli avv. Andrea Di Lieto, Lucio Iannotta, Antonietta Danneo, con domicilio eletto presso Antonietta Danneo in Napoli, via Domenico Morelli N. 7;

*contro*

U.T.G. - Prefettura di Napoli;

Regione Campania in Persona del Presidente P.T., rappresentato e difeso dall'avv. Danila Amore, con domicilio eletto presso l'Avvocatura Regionale in Napoli, via S. Lucia, n. 81;

A.S.L. Napoli 3 Sud, rappresentato e difeso dagli avv. Rosa Anna Peluso, Chiara Di Biase, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R.;

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized initials and a surname.

*e con l'intervento di*

ad adiuvandum:

Giuseppe Ciccarelli, rappresentato e difeso dagli avv. Valeria Ruggiero, Clarissa Cocchiarella, con domicilio eletto presso Antonietta Danneo in Napoli, via Domenico Morelli N. 7; Nicola Colaps, Sebastiano Coppola, Francesca D'Auria, Arcangelo De Riso, Maria Filosa, Alessandra Iacopino, Armando Mascolo, Antonio Novi, Marilena Stile, rappresentati e difesi dall'avv. Valeria Ruggiero, con domicilio eletto presso Antonietta Danneo in Napoli, via Domenico Morelli N. 7;

*per l'annullamento*

*previa sospensione dell'efficacia,*

dell'interdittiva della Prefettura di Napoli prot.n.I/34269/areaI/ter/o.s.p. del 22/12/2011 recante informativa antimafia nei confronti del ricorrente; della delibera n.27 del 17 gennaio 2012 del Direttore Generale dell'ASL Napoli 3 Sud; e di ogni altro atto connesso e conseguente;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Campania e di A.S.L. Napoli 3 Sud;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;





Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2012 il dott. Michele Buonauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

considerato che l'interesse cautelare vantato, per la delicatezza della materia e tenuto anche conto degli elementi di indagine emersi, può essere valutato ai fini di una sollecita fissazione nella più idonea sede di merito;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), respinge l'istanza cautelare e fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 23 maggio 2012. Spese al definitivo.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2012 con l'intervento dei magistrati:

Antonio Guida, Presidente

Fabio Donadono, Consigliere

Michele Buonauro, Primo Referendario, Estensore



**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**



DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 08/03/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)



A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page.

